

Prot. n. 716947  
del 24 novembre 2011

**OGGETTO:** Quesito concernente l'applicazione della legge regionale 21 maggio 1975, n. 34.

**Il Comune**, in considerazione del fatto che è stata presentata al Comune una richiesta di rilascio di permesso di costruire per un ampliamento di un edificio sito in prossimità di una strada provinciale non comportante avanzamento dello stesso verso la strada, che l'immobile nel vigente P.R.G. ricade in zona omogenea B1 disciplinata da uno specifico articolo delle NTA del PRG e che il Piano regolatore generale "non prevede espressamente né 'fasce di rispetto stradali' ai sensi del DM 1 aprile 1968 né 'fasce di rispetto dal nastro stradale sottoposte a vincolo di inedificabilità' disciplinando, in caso di edificazione, le distanze da osservare dalle strade con le specifiche norme tecniche delle singole zone omogenee", chiede se ai sensi della L.R. n. 34/1975 "è possibile rilasciare il permesso di costruire per un ampliamento di un edificio posto in zona omogenea B1", "in deroga alla distanza minima dalla strada prevista dalla Norma Tecnica di Attuazione della zona stessa".

A prescindere dal caso specifico che ha dato occasione alla richiesta di parere, che questa P.F. "Urbanistica ed espropriazione" non conosce e sul quale non può comunque pronunciarsi (vedi [DGR n. 769 del 27/06/2006](#), in BUR n. 70 del 07/07/2006), in termini di carattere generale sulla questione si osserva quanto segue.

La legge regionale 21 maggio 1975, n. 34 trova applicazione, come ha avuto modo di spiegare il Servizio legislativo della Giunta regionale già in un parere espresso nel 1982 ([prot. 123 del 06/08/1982](#)) in base all'espresso disposto del primo comma del suo articolo unico, "solo per gli edifici ubicati fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione e per gli edifici ubicati nelle zone di rispetto al nastro stradale sottoposte al vincolo di inedificabilità dagli strumenti urbanistici generali".

Le disposizioni della L.R. n. 34/1975 non consentono di derogare alle prescrizioni dei PRG relative alle varie zone omogenee del territorio comunale, anche per quanto concerne le distanze da osservare dalle strade in caso di edificazione.

Si tenga tuttavia presente che attualmente nella Regione Marche vige la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come ampiamente modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, che fino al 30 giugno 2012 (vedi il suo art. 9, comma 2, come modificato dall'art. 9 della L.R. n. 19/10) consente in via eccezionale ed in deroga alle ordinarie disposizioni urbanistico-edilizie, anche per quanto concerne la distanza dalle strade (vedi il suo art. 4, commi 1 e 2, come modificati dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 19/10), interventi di ampliamento degli edifici residenziali ultimati alla data del 31 dicembre 2008 (vedi il predetto art. 4, comma 1) "nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare" (vedi il suo art. 1, commi 1, 1 bis e 2).

Si allegano copia del parere del Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale [prot. 123 del 6 agosto 1982](#) sopra citato e copia della Circolare regionale n. 8 del 15 giugno 1981 sulle modalità di applicazione della legge regionale n. 34/1975, pubblicata nel BUR n. 61 del 25 giugno 1981.